Legge Regionale 6 maggio 1985, n. 49
INTERVENTI A FAVORE DI ENTI, ISTITUTI, CENTRI PUBBLICI DI RICERCA, DIPARTIMENTI UNIVERSITARI, FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE

Art. 1

La Regione, in attuazione dell'art. 6 dello Statuto e dell'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, assegna contributi ad Enti, Centri Pubblici di Ricerca, Dipartimenti Universitari, Fondazioni ed Associazioni che operano in ambito regionale per la promozione di attività di rilevante interesse educativo e culturale.

Art. 2

Sono ammessi a godere del contributo di cui alla presente legge gli Enti, gli Istituti, i Centri Pubblici di Ricerca, i Dipartimenti Universitari, le Fondazioni e le Associazioni di rilievo regionale inserite in apposita tabella formulata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato all'Istruzione e Cultura e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Per l'inserimento nella tabella, gli Enti, gli Istituti, i Centri Pubblici di Ricerca, i Dipartimenti Universitari, le Fondazioni e le Associazioni devono:

a) prestare servizi di rilevante interesse culturale;

b) svolgere attività da almeno tre anni e disporre di attrezzature idonee all'esercizio di questa;

c) garantire una larga utenza delle loro iniziative e accessibilità pubblica ai servizi offerti.

Gli Enti, Istituti, Centri Pubblici di Ricerca, Dipartimenti Universitari, Fondazioni ed Associazioni devono, altresì, fornire alla Regione i documenti statutari, programmatici e di bilancio, ferma restando la possibilità dell'Amministrazione regionale di richiedere ulteriore documentazione.

Sulla base della documentazione di cui ai precedenti commi

nonché delle eventuali domande presentate da soggetti non inseriti nella tabella, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato alla Istruzione e Cultura, può deliberare annualmente modificazioni e integrazioni della tabella medesima.

Art. 3

Le richieste di contributi per le finalità previste dalla presente legge devono essere presentate entro il mese di febbraio di ogni anno.
La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato alla Istruzione e Cultura, formula entro il 31 maggio di ciascun anno il piano di ripartizione dei contributi in favore degli Enti inclusi nella tabella di cui all'articolo precedente, finanziando, in tutto o in parte, le iniziative, su conforme parere della competente Commissione Consiliare.

Art. 4

Tutti i contributi sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati diversamente se non a seguito di specifica e motivata richiesta da approvarsi dalla Giunta regionale.
In caso di mancata o parziale realizzazione di qualsiasi iniziativa, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente, dispone il recupero totale o parziale del contributo in relazione con quanto effettivamente realizzato.
Il materiale informativo e pubblicitario relativo a qualsiasi iniziativa ammessa a fruire del contributo regionale deve portare la dicitura "con il contributo della Regione Campania".

Art. 5

Le istituzioni ammesse al contributo devono presentare, al termine dell'esercizio finanziario, una relazione analitica circa l'utilizzo dei finanziamenti ricevuti per le attività realizzate.
La presentazione della relazione è condizione indispensabile per la concessione di ulteriori contributi negli anni successivi.

Art. 6

Per il 1985 il termine per la presentazione delle richieste di cui all'art. 3 è sostituito da quello di giorni 30 decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Per le finalità di cui alla presente legge è prevista la spesa di lire 800 milioni per il 1985.
All'onere predetto si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 1419/bis dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, di nuova istituzione, con la denominazione "Interventi a favore di Enti, Istituti, Centri Pubblici di Ricerca, Dipartimenti Universitari, Fondazioni ed Associazioni" mediante prelievo della occorrente somma di lire 800 milioni dallo stanziamento di cui al capitolo 300 dello stato di previsione medesimo che si riduce di pari importo.
Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo, a chiunque, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 6 maggio 1985

Il Presidente
(Fantini)